

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Seconda sezione civile

Il Consigliere istr. *invece di 5/04 + 5/04*

V° l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza N° 1090/2003 del Tribunale di Mantova;

Rilevato che la sentenza è di natura costitutiva;

che, come riconosciuto dalla dottrina maggioritaria e comunque dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto (C.A. Bari 12/4/1990; C.A. Firenze 13/4/1988 in Foro It. 1991 I 1554), le sentenze costitutive non sono suscettibili di provvisoria esecuzione perché, ex art. 283 cpc, l'efficacia esecutiva è tipica delle sole sentenze di condanna (arg ex artt. 431 e 447 bis cpc), sicché, non contenendo, normalmente, la sentenza costitutiva anche elementi di condanna, tutti gli effetti, producendosi ex nunc, conseguono solo a seguito del passaggio in giudicato;

che sul punto nulla ha innovato la novella del 1990;

che, quindi, la sentenza appellata non è suscettibile, non essendo passata in giudicato, di esecuzione;

P.Q.M.**DICHIARA**

Inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n° N° 1090/2003 del Tribunale di Mantova;

RITENUTAla causa matura per la decisione rinvia per precisazione delle conclusioni al 26.5/2004.

Si comunicò;

Brescia 28/4/2004

IL CONSIGLIERE ISTR.
(Dott. G. Rago)DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIAOGGI 29 APR 2004
IL CONSIGLIERE D3
PATRIZIA NTA SPA ANTE